

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722

**Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle <<Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti">>.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5 "Sottoprodotti", stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

il decreto legislativo 152/2006, all'articolo articolo 184 bis, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" specifica, all'articolo 5, comma 1, che «il produttore ed il detentore del residuo assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto».

Premesso, inoltre, che:

- la legge regionale 44/2000, come modificata dalla legge regionale 1/2018, all'articolo 49, comma 1, lettera b), sancisce che è di competenza della Regione, quale funzione amministrativa che richiede l'unitario esercizio a livello regionale, la *"regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo"*;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018, ai fini della prevenzione della produzione di rifiuti (obiettivo 1) e soprattutto dello sviluppo di una *"green economy"* (obiettivo 6) regionale promuove di incentivare una strategia produttiva che punta agli scambi e alla condivisione di risorse tra due o più industrie ottimizzando le risorse sul territorio mettendo in campo una rete di conoscenze e di relazioni in grado di far incontrare industrie anche diverse in modo che possano essere valorizzati i residui di produzione con benefici sia ambientali (riduzione al minimo della produzione di rifiuti e della necessità di trattamento/smaltimento, minor consumo di materie prime, riduzione di emissioni inquinanti), sia economici (risparmi nei costi ad esempio di smaltimento rifiuti).

Ritenuto che nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, promuovere e rendere più agevole l'applicazione concreta

della disciplina dei “sottoprodotti” è di fondamentale importanza per il raggiungimento dei sopra citati obiettivi della pianificazione regionale anche attraverso una collaborazione costruttiva tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati del settore e la predisposizione di indicazioni che agevolino il riconoscimento dell’osservanza dei presupposti normativi.

Dato atto che, come da documentazione agli atti, nel corso del 2022, a seguito di istanza da parte di Confindustria Piemonte, finalizzata alla semplificazione amministrativa, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha provveduto a coordinare un gruppo di lavoro operativo, composto da funzionari della Direzione e da rappresentanti di Arpa Piemonte, di Confindustria Piemonte e di Confapi Piemonte e che:

si è incontrato periodicamente (dal 2022) per un confronto sull’applicazione delle condizioni previste dell’articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006, al fine di individuare caso per caso, per specifici residui di cicli produttivi, delle buone pratiche tecniche e gestionali a supporto degli operatori del settore;

ha elaborato i contenuti delle linee guida regionali finalizzate a fornire un quadro di riferimento comune e uniformità nell’interpretazione normativa, a supporto degli operatori - che devono produrre documentazione utile a provare il soddisfacimento delle condizioni per l’impiego dei sottoprodotti - per favorire la gestione dei residui dei cicli produttivi in modo “circolare”.

Ritenuto di approvare, nell’ambito della legge regionale 44/2000, articolo 49, comma 1, lettera b) le <<Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro Sottoprodotti”>>, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo di costituire, a consolidamento delle attività finora svolte, il Gruppo di lavoro denominato “GDLSottoprodotti”, con lo scopo di approfondire specifici casi di sottoprodotto o filiere produttive, che presentano potenziali elementi di criticità gestionali e di predisporre, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006 e sulla base delle succitate linee guida regionali.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’approvazione delle “schede tecniche sottoprodotti” nel rispetto della suddette Linee Guida e l’integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti (“GDLSottoprodotti”).

Vista la direttiva 2008/98CE;

visto il Decreto legislativo 152/2006 e in particolare l’articolo 184 bis “Sottoprodotto”;

visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la legge regionale n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

vista la D.C.R. n. 253-2215 del 16/01/2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

- di approvare, nell'ambito della legge regionale 44/2000, articolo 49, comma 1, lettera b) le <<Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del "Gruppo di Lavoro Sottoprodotti">>, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo di costituire, a consolidamento delle attività finora svolte, il Gruppo di lavoro denominato "GDLSottoprodotti", con lo scopo di approfondire specifici casi di sottoprodotto o filiere produttive, che presentano potenziali elementi di criticità gestionali e di predisporre, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006 e sulla base delle succitate linee guida regionali;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'approvazione delle "schede tecniche sottoprodotti" nel rispetto della suddette Linee Guida e l'integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti ("GDLSottoprodotti");
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, con il relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del d.lgs. 152/2006. Costituzione del "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti"**

Indice

1. Premessa.....	2
2. Quadro normativo.....	3
3. Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti.....	5
4. Divulgazione.....	6
5. Indicazioni per la predisposizione delle schede tecniche sottoprodotti.....	7

## 1. Premessa

L'istituto normativo dei sottoprodotti è di fondamentale importanza nella transizione ecologica e circolare dell'economia, poiché favorisce l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali anche tramite l'incentivazione delle pratiche di simbiosi industriale dove l'output di un'azienda può essere utilizzato come input da un'azienda terza nel proprio processo di produzione. Attraverso la simbiosi industriale infatti i rifiuti, i sottoprodotti e le altre risorse, generati da diversi processi produttivi vengono riutilizzati nello stesso o in altri settori produttivi, generando un reciproco beneficio. Tale sistema porta vantaggi ambientali ed economici, dalla riduzione dei costi per materie prime, energia e smaltimento rifiuti alla creazione di nuove opportunità di mercato.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei rifiuti previsti dalla pianificazione regionale e in linea con i principi dell'economia circolare, in un'ottica di collaborazione tra pubblico e privato, nel rispetto della normativa e delle competenze attribuite dall'ordinamento nazionale si ritiene utile fornire delle indicazioni operative per l'applicazione delle procedure di cui all'art.184 bis del d.lgs 152/2006, del DM 13 ottobre 2016, n. 264 *“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”* e la circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) del 30 maggio 2017.

Con le presenti Linee guida, in particolare, sono definiti:

- > le modalità operative del “Gruppo di lavoro sui sottoprodotti”, che ha una valenza regionale;
- > i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi e svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali.

Le schede tecniche sono elaborate in modo tale che il loro utilizzo sia facoltativo da parte degli operatori, senza pregiudicare la possibilità di individuare ulteriori modalità idonee a provare il soddisfacimento di tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotto, stabilite dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006.

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l'avvio di un'economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l'impatto sulle risorse naturali.

L'osservanza di quanto previsto dalle linee guida e dalle schede tecniche generali che saranno predisposte successivamente non garantisce al residuo la qualifica di sottoprodotto. La dimostrazione della qualifica di sottoprodotto resta infatti legata alla solidità della documentazione resa disponibile, nonché alle disposizioni normative.

## 2. Quadro normativo

La nozione di sottoprodotto è il risultato di un'evoluzione normativa molto elaborata e complessa, su cui un ruolo fondamentale ha assunto anche la giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Il presente paragrafo riporta in sintesi il quadro normativo di riferimento.

In questa disamina è fondamentale partire dalla Strategia nazionale per l'economia circolare (approvata con il Decreto MITE (ora MASE) n.259 del 24 giugno 2022, in attuazione degli obiettivi del PNRR del primo Semestre 2022). La Strategia nazionale per l'economia circolare è un documento programmatico all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare.

La Strategia definisce, tra l'altro, i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, affinché siano competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini. L'economia circolare non è solo riciclo, è invece un cambiamento di paradigma che comporta per le imprese il sovvertimento dei modelli di business, come il passaggio, complice gli strumenti digitali, dell'acquisto di un prodotto alla fruizione di un servizio. Come evidenziato nel paragrafo 4.2 della Strategia "Perseguire i principi dell'economia circolare rappresenta un'opportunità per creare nuovi modelli d'impresa. Per valutare le possibili soluzioni percorribili è necessario passare da una logica di approccio lineare ad uno circolare, mettendo talvolta in discussione i modelli di business sino ad oggi perseguiti e confrontandosi con le nuove richieste di mercato. "

Tra i cambiamenti in corso nei modelli di *business*, si annovera anche la simbiosi industriale, che ridefinisce in termini circolari le catene di fornitura. Simbiosi industriale, riciclo e riuso di materia possono avvantaggiarsi di strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di materie prime seconde o di sottoprodotti.

### Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis "Sottoprodotto"

La direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5 "Sottoprodotti", stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. La normativa italiana all'articolo art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Si evidenzia anche la modifica apportata dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 di recepimento della Dir. (UE) 2018/851 che integrando il comma 2 dell'art. 184 bis sottolinea che le eventuali misure da stabilire affinché un materiale possa considerarsi un sottoprodotto dovranno garantire "un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale".

Le quattro condizioni sopra elencate devono sussistere ed essere soddisfatte contestualmente, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto; il loro rispetto deve essere valutato ricorrendo a un'analisi caso per caso e devono sussistere sin dal momento in cui il residuo viene generato.

Il sottoprodotto rappresenta un regime di maggior favore nella gestione di un residuo, per cui l'onere della prova della sussistenza dei 4 requisiti di legge rimane sempre a carico di chi se ne avvale.

E' da sottolineare che l'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 pone, implicitamente, come condizione preliminare quella per cui il produttore/detentore non intende disfarsi di tali residui ("è un sottoprodotto e non un rifiuto...").

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016 n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" (GU15 febbraio 2017, n. 38 ).

Il decreto, in vigore dal 2 marzo 2017, esplicita alcune modalità di carattere generale attraverso le quali il detentore può provare la sussistenza delle condizioni i per la qualifica del sottoprodotto previste dall'art 184 bis del d.lgs 152/2006.

Il decreto ministeriale è da considerarsi uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, pubblica amministrazione, organi di controllo, etc.) utile per chiarire alcuni aspetti interpretativi delle suddette disposizioni legislative e per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti, assicurandone così una più sicura applicazione e una maggiore uniformità a livello nazionale

Il decreto definisce:

- prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica;
- residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 184 bis del decreto legislativo 152 del 2006.

Inoltre vengono indicate alcune modalità con cui dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica del sottoprodotto "fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto "(art. 4, co. 2); Inoltre, resta comunque fermo l'obbligo di rispettare i requisiti d'impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

In sintesi il decreto approfondisce e fornisce indicazioni in riferimento ai seguenti aspetti:

- *"Certezza dell'utilizzo"*. Il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso mediante apposita documentazione contrattuale;
- *Deposito e alla movimentazione del sottoprodotto*;
- per specifiche categorie di residui produttivi, sulle operazioni che possono costituire *"normali pratiche industriali"*;
- l'istituzione di un apposito elenco pubblico (da tenere presso le Camere di commercio) a cui possono iscriversi, senza alcun onere economico, produttori e utilizzatori di sottoprodotti;

Circolare esplicativa prot. 7619 del 30/05/2017 "Circolare esplicativa per l'applicazione del Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264"

Successivamente all'emanazione del predetto d.m. 264/2016, il medesimo Ministero è nuovamente intervenuto a fornire una serie di chiarimenti aventi, peraltro, valore meramente interpretativo del testo del decreto con la Circolare esplicativa al fine di consentire un'uniforme applicazione e un'univoca. La circolare comprende un Allegato tecnico-giuridico che riprendendo i contenuti del decreto, tratta le modalità per la dimostrazione della natura di sottoprodotto, gli strumenti probatori per la dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, le modalità di deposito e movimentazione dei sottoprodotti, aspetti connessi al controllo e vigilanza.

Si ribadisce innanzitutto che quest'ultimo decreto non innova in alcun modo la disciplina sostanziale riconfermando che la valutazione del rispetto dei criteri indicati è rimessa ad una analisi caso per caso. Il ricorso agli strumenti indicati dal d.m. 264/2016 rimane una mera adesione volontaria e non può essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività di gestione di sottoprodotti: solo laddove il Decreto contenga elementi di chiarimento sull'applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, allora tali previsioni devono ritenersi vincolanti.

### 3. Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti

Il Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti (di seguito GdL Sottoprodotti) rappresenta un utile strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori.

Il GDL Sottoprodotti intende favorire e rendere più agevole l'applicazione concreta della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche.

In particolare ha lo scopo di:

- > fare degli approfondimenti su residui di produzione e loro filiere che presentano potenziali elementi di criticità rispetto alla gestione come sottoprodotto;
- > collaborare all'elaborazione delle "schede tecniche sottoprodotti" per specifici sottoprodotti o per filiere produttive ed eventualmente produrre altra documentazione utile che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, possano supportare l'operatore nell'individuare caso per caso, determinati sottoprodotti nell'ambito del proprio ciclo produttivo;
- > predisporre eventuali ulteriori strumenti documentali a supporto degli operatori del settore;
- > dare massima divulgazione sul territorio regionale, attraverso i consueti canali di comunicazione, dei documenti prodotti;
- > predisporre la metodologia per permettere di acquisire le informazioni utili, anche attraverso studi di settore, al fine del monitoraggio dell'obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti previsto nella pianificazione in materia di rifiuti di competenza regionale.

Il GDL Sottoprodotti può in prospettiva individuare e divulgare *best practice* in materia di simbiosi industriale e di riduzione dei rifiuti.

Il Gruppo di lavoro è inizialmente composto dai rappresentanti della Regione Piemonte, di Arpa Piemonte e delle Associazioni di categoria Confindustria Piemonte e Confapi Piemonte e dalle loro articolazioni territoriali. La composizione del tavolo può essere integrata, a cura della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con la partecipazione di altri Enti locali e Associazioni di categoria.

Inoltre, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento possono essere invitati a partecipare esperti in materia e/o portatori di interessi quali Enti di ricerca, Università, Politecnico, specifiche associazioni di categoria, ecc.

Il Gruppo si trova periodicamente nella sede della Regione Piemonte per svolgere le attività necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati ed in particolare per definire i contenuti delle schede tecniche sulla base delle indicazioni riportate nel capitolo successivo. Il numero e le date degli incontri saranno concordate di volta in volta dai componenti sulla base dell'andamento dei lavori.

Il GDL è convocato dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, a cui spetta il coordinamento, con indicazione di massima dell'ordine del giorno anche su richiesta degli altri rappresentanti. Al termine di ciascuna riunione è redatto un sintetico resoconto approvato dai partecipanti.

La partecipazione al gruppo di lavoro è senza oneri e non prevede la corresponsione di compensi.

Il GDL Sottoprodotti individua le modalità operative del proprio funzionamento.

#### **4. Divulgazione**

Le schede tecniche generali elaborate dal GDL Sottoprodotti ed approvate dal Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali dei partecipanti al GDL Sottoprodotti in una pagina internet dedicata e divulgati da parte delle associazioni di categoria ai loro associati.

## 5. Indicazioni per la predisposizione delle schede tecniche sottoprodotti

La giurisprudenza dominante in materia indica che non ci possa essere una qualificazione generica della sostanza in sottoprodotto ma spetti appunto all'operatore dimostrare in concreto il rispetto delle condizioni previste dalla norma. La qualifica di sottoprodotto non può dunque riguardare categorie astratte di residui.

Il GDL Sottoprodotti si pone lo scopo di fare approfondimenti su specifici casi o filiere produttive - che presentano potenziali elementi di criticità rispetto alla gestione come sottoprodotto e predisporre delle "schede tecniche generali" a supporto degli operatori nelle quali si svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali per ciascuno caso esaminato.

1. Le "schede tecniche sottoprodotti" potranno dunque riguardare:

- (a) uno specifico sottoprodotto: riferita all'analisi di un residuo di produzione ed al suo successivo possibile reimpiego
- o
- (b) una filiera: riferita all'analisi di un ciclo produttivo di una filiera industriale.

Le schede tecniche generali risultanti descrivono in particolare il processo di produzione da cui si origina il residuo e i criteri per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti. Le "schede tecniche sottoprodotti" si compongono delle informazioni dettagliate nel modello proposto di seguito.

La scheda tecnica, predisposta sulla base del modello, potrà essere adattata ai diversi casi in esame ed essere integrata con eventuali specificazioni e/o suggerimenti agli operatori per la predisposizione della documentazione.

Sulla base dei contenuti della scheda, ciascun operatore potrà predisporre la documentazione necessaria prevista dalla succitata normativa.

<b>MODELLO - SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTI</b>
<b>1. DENOMINAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO</b>
<i>Denominazione del sottoprodotto/i a cui la scheda si riferisce</i>
<b>2. PROCESSO DI PRODUZIONE</b>
<i>Descrizione del processo di produzione con indicazione dei principali materiali/rifiuti in uscita (se possibile utilizzando anche uno schema di flusso)</i>
<b>3. TIPOLOGIA DEL SOTTOPRODOTTO</b>
<i>Denominazione, descrizione del sottoprodotto/i. Fase del processo produttivo in cui si genera.</i>
<b>5. UTILIZZO E TRATTAMENTI</b>
<i>Indicazione delle tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il sottoprodotto Descrizioni dei possibili trattamenti ricadenti in attività di normale pratica industriale a cui può essere sottoposto il sottoprodotto, necessari a consentirne l'impiego.</i>
<b>6. REQUISITI STANDARD DI PRODOTTO</b>
<i>Il sottoprodotto deve soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Indicazioni sulla conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti.</i>
<b>7. TRACCIABILITA'</b>
<i>Indicazione delle modalità finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Indicazioni sugli eventuali intermediari</i>
<b>8. ASPETTI GESTIONALI, ETICHETTATURA, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO</b>
<i>Deve essere possibile verificare il mantenimento delle caratteristiche al fine di consentirne l'utilizzo nell'impianto di destinazione finale nel rispetto delle norme di legge e delle norme autorizzative vigenti). Indicazione su Aspetti gestionali: - modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto; - indicazione del luogo e delle modalità del deposito.</i>